

## **PROCEDURA E MODALITA' DI CALCOLO E ADDEBITO COSTI DI TRASPORTO**

### **1. Scopo**

Questa procedura ha lo scopo di disciplinare il mancato rispetto dell'art. 16 comma 2 della Convenzione Locale, ovvero nel caso in cui i rifiuti di imballaggi in plastica costituiti da casse-CONIP e pallet-CONIP (di seguito anche il "Materiale") provenienti dalla raccolta differenziata o comunque conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata e successivamente selezionati e pressati in balle dai Convenzionati e ritirati dai Consorziati CO.N.I.P. non raggiungano il peso minimo di 16 ton.

### **2. Campo di applicazione**

Le modalità operative di seguito indicate si applicano al Materiale ritirato presso il Convenzionato mediante buono di carico emesso da CO.N.I.P. La procedura fornisce regole chiare al fine di evitare contestazioni sul mancato caricamento del peso minimo di Materiale previsto dalla Convenzione (16 ton).

Il Consorziato o il trasportatore da esso incaricato deve presentarsi presso l'impianto del Convenzionato con un automezzo idoneo al caricamento del Materiale per un peso minimo di 16 ton (es. piano mobile walking floor, autoarticolato di lunghezza pari ad almeno 13,60 m o equivalente).

Il Convenzionato, dal canto suo, avrà cura di prestare attenzione nella fase di pressatura del Materiale al fine di produrre balle con un peso e volume tali da permettere il raggiungimento del peso minimo per ogni carico.

Qualora il consorziato CO.N.I.P. inviasse un automezzo non idoneo a trasportare il quantitativo minimo di Materiale previsto dall'art. 16 comma 2 (16 ton) il Convenzionato avrà la possibilità di:

- a) rimandare indietro l'automezzo senza procedere con il caricamento redigendo una dichiarazione con esplicitate le motivazioni facendolo controfirmare dal trasportatore;
  
- b) caricare l'automezzo a pieno carico, documentando con foto che l'automezzo non è idoneo e quindi l'impossibilità di caricare altro materiale sul mezzo e la disponibilità a terra di ulteriore materiale tale da garantire il completamento del carico.

Successivamente il Convenzionato dovrà inviare tramite e-mail a [convenzioni@conip.it](mailto:convenzioni@conip.it) la documentazione comprovante l'ipotesi a) o l'ipotesi b).

In questo caso CO.N.I.P. non procederà con alcun addebito al Convenzionato dei costi di trasporto previsti all'art. 3 del presente allegato.

Diversamente, qualora il trasportatore incaricato dal consorzio CO.N.I.P. si presentasse all'impianto con mezzo idoneo e il carico non raggiungesse il quantitativo minimo delle 16 ton, CO.N.I.P., procederà con l'addebito dei costi di trasporto al Convenzionato secondo le modalità previste dall'art. 3 del presente allegato.

### **3. Addebito costi di trasporto**

L'addebito dei costi di trasporto al Convenzionato in caso di mancato rispetto dell'art. 16 comma 2 della Convenzione Locale viene regolamentato secondo un algoritmo come di seguito specificato.

L'algoritmo è stato costruito sulla base dell'acquisizione di dati, redatti e pubblicati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che riportano l'aggiornamento dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio (€/km) dell'impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Ai fini della determinazione dell'importo unitario si è quindi stabilito che:

- l'importo unitario massimo, stabilito a 2,979 €/km, corrisponde ai trasporti di distanza inferiore o uguale a 25 km;
- l'importo unitario minimo, stabilito a 1,622 €/km, corrisponde ai trasporti di distanza superiore o uguale a 322 km (pari al valore medio attualmente gestito)

dai CSS maggiorato del 50%).

Stabilito quanto sopra, l'importo unitario €/km sarà elaborato come di seguito:

DISTANZA TRASPORTO (KM)	IMPORTO UNITARIO €/KM
≤ 25	2,979 €
X	$1,622 + (2,979 - 1,622) \times \frac{(322 - km\ x)}{(322 - 25)}$
≥ 322	1,622 €

Esempio:

	km percorsi	Costo €/km	Addebito €
VALORE EFETTIVO	175	2,294	401,45

I valori €/km sono stati stabiliti in funzione della tabella pubblicata dal *Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile* e verranno aggiornati a gennaio di ogni anno.